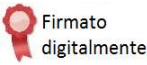


Pubblicato il 01/06/2021

N. 01807/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 00400/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2021, proposto da
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagrazia Caruso, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania, presso i cui uffici distrettuali è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

del decreto Corte di Appello di Messina del 17.4.2012 cron. 1156/12

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, svoltasi da remoto ai

sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, la dott.ssa
Giuseppina Alessandra Sidoti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente agisce per ottenere l'esecuzione, da parte dell'amministrazione intimata, del decreto della Corte di Appello di Messina, meglio indicato in epigrafe, che ha condannato il Ministero della Economia e delle Finanze a corrispondere alla stessa la somma determinata, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, oltre interessi dalla domanda di deposito del ricorso sino al soddisfo, nonché le spese processuali come liquidate.

Ha esposto che tale decreto, munito della formula esecutiva il 5 giugno 2012, è stato notificato all'amministrazione intimata in data 30 maggio 2013 e che su di esso si è formato il giudicato, come da certificazione in atti.

Ha rappresentato di avere richiesto il pagamento, giusta documentazione prevista dall'art. 5-sexies della l. n. 89 del 2001 e ss.mm.ii., presentata in data 28 aprile 2020.

A fronte del perdurante inadempimento dell'amministrazione intimata, parte ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, chiedendo altresì la condanna al pagamento della penalità di mora, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

2. Si è costituita con atto formale l'amministrazione intimata per resistere al giudizio.

3. All'esito della camera di consiglio del 13 maggio 2021, il ricorso è stato posto in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Infatti, alla luce di quanto sopra e rilevato che sono decorsi sei mesi dalla data in cui sono stati assolti gli obblighi previsti dalla legge n.2001 n.89 art. 5-sexies e che

altresì è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996 e s.m.i., non risultando che l'amministrazione abbia dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, sussistono tutti i requisiti per l'azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Pertanto, va dichiarato l'obbligo dell'amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

Viene nominato, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta nella persona del Dirigente dell'Ufficio X della Direzione Centrale Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze (purché non sia titolare di incarichi di Governo, di incarichi dirigenziali generali e/o Capo Dipartimento, come stabilità dall'art.5-sexies, comma 8, della legge n.89/2001), con esclusione di compensi (art. 5-sexies cit. comma 8).

Il Commissario provvederà entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente, dando corso al pagamento e compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

5. In relazione alla peculiarità della fattispecie e alla crisi della finanza pubblica, si ritiene equo non corrispondere nel caso di specie la penalità di mora (Cons. St. A.P. n. 15 del 2014; T.a.r. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1723/2019).

6. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto:

- a) ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- b) respinge la domanda di condanna alla penalità di mora;
- c) nomina sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell'Ufficio X della Direzione Centrale Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di 60 giorni;
- d) condanna l'amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.